

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale

Oggetto:PROGRAMMAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEGLI AMBITI TERRITORIALI CARATTERIZZATI DA PROBLEMATICHE COLLEGATE AL TRAFFICO, INQUINAMENTO ACUSTICO, FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI E VIVIBILITÀ DEL TERRITORIO – integrazione e approvazione nuova norma regolamentare stralcio.

Id: _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta dell'Assessore Gay David;

Premesso che:

- In data 15 maggio 2014, è entrata in vigore l'approvazione della norma a stralcio in materia di regolamento per la programmazione della somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del comma 2 dell'art. 42 bis della L.R.T. n. 28/2005 e s.m.i;
- Il testo approvato dal Consiglio Comunale è il seguente:
 1. Nei casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona del centro storico senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità, nonché al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali, con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Parti Sociali, sono individuate le aree in cui non è ammesso l'insediamento di nuovi esercizi né come nuova apertura né come trasferimento di attività preesistente.
 2. Sino all'approvazione della suddetta deliberazione della Giunta Comunale e, comunque, non oltre il 31 agosto 2014, non è ammessa l'apertura di nuovi esercizi né il trasferimento di attività già in esercizio.
 3. Sono tuttavia escluse dal divieto di nuovo insediamento e/o trasferimento, le SCIA in materia di edilizia produttiva finalizzate alla nuova apertura o al trasferimento di esercizi, qualora presentate prima dell'entrata in vigore della norma.
 4. Per garantire una piena ed effettiva tutela, ove se ne ravvisino gli stessi presupposti, l'ambito di applicazione dei commi 1 e 2 può essere esteso anche alle attività di vicinato, ove queste prevedano la vendita di bevande alcoliche.

La norma regolamentare rimanda l'individuazione delle aree in cui non è ammesso l'insediamento di nuovi esercizi, né come nuova apertura, né come trasferimento di attività preesistente all'approvazione della presente proposta di deliberazione alla Giunta Comunale, sentite le Parti Sociali;

Con delibera di Giunta Comunale n. 104/2014 è stata individuata l'area da sottoporre a divieto temporaneo annuale, per l'apertura o il trasferimento di nuove attività;

Tuttavia, è stato successivamente ravvisato come, a cominciare dalla zona della Stazione Ferroviaria, anche in altre aree del territorio non ricomprese nel centro storico esistano in concreto le medesime ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, nonché al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad integrare il testo della norma stralcio, inserendovi le parti in neretto nel modo di seguito indicato:

Testo vigente	Testo proposto
<p>1.Nei casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona del centro storico senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità, nonché al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali, con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Parti Sociali, sono individuate le aree in cui non è ammesso l'insediamento di nuovi esercizi né come nuova apertura né come trasferimento di attività preesistente.</p> <p>2. Sino all'approvazione della suddetta deliberazione della Giunta Comunale e, comunque, non oltre il 31 agosto 2014, non è ammessa l'apertura di nuovi esercizi né il trasferimento di attività già in esercizio.</p> <p>Sono tuttavia escluse dal divieto di nuovo insediamento e/o trasferimento, le SCIA in materia di edilizia produttiva finalizzate alla nuova apertura o al trasferimento di esercizi, qualora presentate prima dell'entrata in vigore della norma.</p> <p>3.Per garantire una piena ed effettiva tutela, ove se ne ravvisino gli stessi presupposti, l'ambito di applicazione dei commi 1 e 2 può essere esteso anche alle attività di vicinato, ove queste prevedano la vendita di bevande alcoliche</p>	<p>1.Nei casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona del centro storico ed in altre aree della città ove si riscontrino situazioni analoghe senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità, nonché al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali, con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Parti Sociali, sono individuate le aree in cui non è ammesso l'insediamento di nuovi esercizi né come nuova apertura né come trasferimento di attività preesistente.</p> <p>2.Sono tuttavia escluse dal divieto di nuovo insediamento e/o trasferimento, le SCIA in materia di edilizia produttiva finalizzate alla nuova apertura o al trasferimento di esercizi, qualora presentate prima dell'entrata in vigore della norma.</p> <p>3.Per garantire una piena ed effettiva tutela, ove se ne ravvisino gli stessi presupposti, l'ambito di applicazione del comma 1 e 2 può essere esteso anche alle attività di vicinato, ove queste prevedano la vendita di bevande alcoliche.</p>

In merito sono state sentite le Associazioni di Categoria e Parti sociali in data _____;

Vista la proposta stralcio di regolamento parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, allegato 1, che rettifica e sostituisce integralmente la norma stralcio approvata con delibera di CC n.19/2014;

DATO atto che la programmazione oggetto della proposta di integrazione del suddetto regolamento stralcio costituisce uno strumento eccezionale e contingente di necessaria prevalenza sul diritto alla libera attività d'impresa, della tutela degli interessi generali costituzionali di ordine pubblico, sicurezza, tutela dell'ambiente, dei beni culturali e della salute;

EVIDENZIATO che tale norma- stralcio di Regolamento si riferisce alla programmazione prevista dall'art. 42 bis comma 2 della LRT n. 28/2005 e s.m.i. richiamata in premessa;

PRESO ATTO che la Commissione consiliare permanente_____ nella seduta del _____ con specifico verbale:

- ha messo in votazione gli emendamenti presentati;
- ha espresso parere _____ sulla proposta come emendata dalla Commissione stessa;

VISTO l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, allegato A, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ed omessa la richiesta del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

D E L I B E R A

- 1) Per i motivi espressi in premessa, di integrare e riapprovare in sostituzione di quella approvata con delibera di CC n.19/2014, la nuova norma stralcio in materia di regolamento per la programmazione di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del comma 2 dell'art. 42 bis della L.R.T. n. 28/2005 e s.m., quale ALL.1) costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che l'ufficio SUAP presenterà alla Commissione Consiliare III ed alle Parti sociali anche una proposta di regolamento propedeutico ad una più ampia¹ programmazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dall'art.42 bis commi 1 e 3 della L.R.T. n. 28/2005 di cui la norma stralcio ne costituirà parte integrante e sostanziale;
- 3) di dichiarare, atteso l'accertata situazione di degrado presente anche in zone poste al di fuori del centro storico, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

¹ Conformemente all'eventuale accertata necessità di:

- pianificare gli insediamenti delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, previa effettuazione di indagini analitiche su demografia, domanda di servizi, offerta commerciale;
- adozione dei criteri oggettivi citati all'art. 42 bis comma 1 della L.R.T. n. 28/2005 e s.m.i.
-

Testo approvato in sostituzione del precedente articolo di norma stralcio approvato con delibera di CC n. 19/2014 esecutiva

Regolamento per la programmazione di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del comma 2 art. 42 bis della L.R.T. n. 28/2005 e s.m.i. – rettifica e approvazione nuova norma stralcio

ALL. 1)

Articolo unico

PROGRAMMAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI DEGLI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEGLI AMBITI TERRITORIALI CARATTERIZZATI DA PROBLEMATICHE COLLEGATE AL TRAFFICO, INQUINAMENTO ACUSTICO, FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI E VIVIBILITÀ DEL TERRITORIO.

1. Nei casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona del centro storico ed **in altre aree della città ove si riscontrino situazioni analoghe** senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio ed alla normale mobilità, nonché al fine di tutelare la salute, i lavoratori, l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, i beni culturali, con deliberazione della Giunta Comunale, sentite le Parti Sociali, sono individuate le aree in cui non è ammesso l'insediamento di nuovi esercizi né come nuova apertura né come trasferimento di attività preesistente.

2. Sono tuttavia escluse dal divieto di nuovo insediamento e/o trasferimento, le SCIA in materia di edilizia produttiva finalizzate alla nuova apertura o al trasferimento di esercizi, qualora presentate prima dell'entrata in vigore della norma.

3. Per garantire una piena ed effettiva tutela, ove se ne ravvisino gli stessi presupposti, l'ambito di applicazione del comma 1 e 2 può essere esteso anche alle attività di vicinato, ove queste prevedano la vendita di bevande alcoliche.



OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Approvazione norma stralcio in materia di regolamento per la programmazione di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del comma 2 art. 42 bis della L.R.T. n. 28/2005 e s.m.i.

<input type="checkbox"/>	della Giunta Comunale
<input checked="" type="checkbox"/>	del Consiglio Comunale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì che la deliberazione:

<input type="checkbox"/>	comporta
<input checked="" type="checkbox"/>	non comporta

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Pisa,

IL DIRIGENTE

Arch. Dario Franchini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dell'art. 15 del Regolamento di contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n°

Prenotazione di impegno n°

Pisa,

IL RAGIONIERE CAPO
Dr. Claudio Sassetti